



# diritto ed economia dell'impresa

*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2017

## INTERVENTI di

*O. Calliano, G. Di Chio, S. Casamassima, E. Rossignoli  
B. Veronese, L.M. Quattrocchio, F. Bellando, V. Bellando*

## APPROFONDIMENTI di

*F. Pipicelli, G.P. Macagno*

## SAGGI di

*A. Franco, G. Quaranta*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 6 - 2017 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158



*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2017



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Luciano M. Quattrocchio

*Direzione e Redazione:*

[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

© Copyright 2017 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Publicato nel mese di dicembre 2017

### ***Comitato di Direzione***

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Vice-Direttore:* Monica Cugno.

*Segretario:* Maurizio Cavanna.

*Consulente linguistico:* Diana Fahey.

### ***Comitato Scientifico***

*Presidente:* Guido Bonfante.

*Vice-Presidente:* Giacomo Büchi.

*Segretario:* Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

### ***Comitato di Redazione***

*Presidente:* Carlo Majorino (Consigliere SAA).

*Vice-Presidente:* Francesco Cappello.

*Segretario:* Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

### ***Collaboratori di Redazione***

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.



# Indice

## Interventi

### Le operazioni di credito al consumo: il quadro normativo di riferimento e il contenzioso giudiziale e stragiudiziale

O. CALLIANO, La normativa europea e la disciplina interna: l'ambito soggettivo di riferimento	1140
G. DI CHIO, La disciplina della trasparenza bancaria ed i riflessi sulle operazioni del fruitore dei servizi bancari, di investimento, finanziari ed assicurativi	1158
S. CASAMASSIMA, Le operazioni di credito al consumo: la disciplina <i>de iure condito</i> e <i>de iure condendo</i>	1169
E. ROSSIGNOLI, Il contenzioso giudiziale e stragiudiziale e i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nelle operazioni di credito al consumo	1174
B. VERONESE, Il credito al consumo e le procedure concorsuali	1189
L.M. QUATTROCCHIO-F. BELLANDO-V. BELLANDO, La valutazione tecnica delle operazioni di credito al consumo	1203

## Approfondimenti

F. PIPICELLI, Azioni esperibili nel contenzioso bancario: allegazioni e oneri probatori	1253
G.P. MACAGNO, La giurisprudenza della Corte d'Appello di Torino nel contenzioso bancario	1269

## Saggi

A. FRANCO, La riqualificazione delle operazioni straordinarie ai fini dell'imposta di registro e la recente riforma dell'articolo 20 del T.U.R.	1291
G. QUARANTA, MiFID II, i principali cambiamenti nei mercati degli strumenti finanziari	1309

# La valutazione tecnica delle operazioni di credito al consumo

Luciano M. Quattrocchio-Federica Bellando-Valentina Bellando

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici. – 2.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse. – 2.1.2. I parametri “ufficiali”. – 2.1.3. Segue: la nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”. – 2.1.4. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.). – 2.2. Considerazioni di carattere giuridico. – 2.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d’Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009. – 2.4. La posizione della giurisprudenza penale. – 2.5. Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo. – 2.6. Il premio assicurativo ai fini del calcolo del T.E.G. dell’operazione. – 3. L’applicazione ad un caso concreto. Profili di carattere tecnico-finanziario. – 3.1. Descrizione del contratto. – 3.2. Esposizione del criterio di calcolo seguito. – 3.2.1. Premessa. – 3.2.2. I risultati. – 3.3.3. Il calcolo del T.E.G. – 3.4. Confronto con i tassi soglia usurari. – 4. Il risultato nel caso di inclusione delle spese di assicurazione. – 4.1. Il calcolo stand alone. – 4.2. Il procedimento di normalizzazione del tasso soglia. – 4.3. La rilevanza dell’eventuale superamento del tasso soglia.

## 1. Premessa

Le operazioni di credito al consumo hanno formato oggetto, negli ultimi anni, di un vasto contenzioso giudiziario, soprattutto a causa della disomogeneità dei criteri di calcolo dell’eventuale usurarietà del tasso applicato.

In particolare, i due temi che hanno generato i maggiori contrasti interpretativi sono da ricondurre – da una parte – alla rilevanza degli oneri assicurativi ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria e – dall’altra – all’effetto dell’eventuale usura sopravvenuta.

La prima questione è stata affrontata dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. 5 aprile 2017, n. 8806), ove si afferma che gli oneri assicurativi devono essere ricompresi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, da porre a raffronto con il tasso soglia usurario, sulla base del seguente principio di diritto: *«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può*

*essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».*

La soluzione offerta dalla Suprema Corte deve – peraltro – essere confrontata con quella fornita in relazione ad una questione analoga, quella relativa alla rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo del Tasso Effettivo Globale, per la quale la stessa Corte di Cassazione è pervenuta – con due successive sentenze (Cass. 31 maggio 2016, n. 12965 e Cass. 3 novembre 2016, n. 22270) – ad una soluzione diametralmente opposta, affermando che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo degli interessi usurari nei rapporti bancari chiusi entro l'anno 2009.

Il contrasto giurisprudenziale che si è creato ha condotto la Prima sezione della Corte di Cassazione alla decisione di rimettere alle Sezioni Unite Civili la questione della rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della disciplina sull'usura (Ordinanza interlocutoria 29 giugno 2017, n. 15188).

Attesa la stretta correlazione fra la commissione di massimo scoperto e gli oneri assicurativi, ai fini della valutazione dell'eventuale usurarietà (essendo entrambi esclusi dal calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio, calcolato dalla Banca d'Italia e assunto a base per la determinazione del tasso soglia, sino al 2009), si deve – quindi – ritenere che la questione sia ancora aperta.

In tale prospettiva, si ritiene utile prendere in considerazione l'intero ventaglio di soluzioni tecniche possibili, anche al fine di tenere conto del monito contenuto nella prima delle sentenze richiamate (Cass. 31 maggio 2016, n. 12965), ove la Suprema Corte – pur affermando che «per i rapporti bancari esauritisi prima del 1° gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca» – “invita” il giudice di merito «a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario».

In altri termini, *mutatis mutandis*, risulta di fondamentale importanza – almeno sino alla soluzione definitiva del problema – prendere in considerazione i diversi scenari possibili, così da “apprezzare” opportunamente il concorso di tutti gli oneri (anche di quelli non ricompresi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale medio, fra cui gli oneri assicurativi), ricorrendo anche a simulazioni.

La seconda questione che ha impegnato la giurisprudenza è quella relativa all'eventuale rilevanza dell'usura sopravvenuta, che – tenuto conto della discesa dei tassi medi negli ultimi anni – ha assunto una rilevanza via via maggiore.

Come è noto, la Suprema Corte, con la recentissima Sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, resa a Sezioni Unite, ha risolto la questione, affermando che, in caso di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, sono in ogni caso dovuti gli interessi pattuiti contrattualmente.



Ma il dibattito non può ancora dirsi definitivamente sopito, giacché la questione ha formato oggetto di interrogazione parlamentare, mirata sostanzialmente a conoscere le possibilità di iniziative da parte del Ministro, intese a prevedere, contrariamente a quanto deciso con la Sentenza in esame, sulla base della testuale previsione del d.l. n. 394/2000, la nullità della clausola contrattuale in caso di superamento del tasso soglia in corso di rapporto. La Camera dei Deputati, con Risposta del 9 novembre 2017, n. 5-12640, ha preso atto della citata Sentenza e dei relativi chiarimenti e conclusioni, riservandosi opportuni approfondimenti circa i complessivi effetti della pronuncia, nel pieno, dovuto rispetto di tale orientamento.

In tale contesto, che – prendendo a prestito la nota espressione del sociologo Zygmunt Bauman – si potrebbe definire “liquido”, il presente saggio si propone di offrire un quadro completo delle tecniche computazionali utilizzabili per la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, anche alla luce delle sentenze sopra richiamate; ciò nell’ambito delle “operazioni finanziarie complesse”, per tali intendendosi – tra gli altri e, in questa sede, principalmente – i finanziamenti contro cessione del quinto.

## **2.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici**

### **2.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse**

L’interesse è un valore assoluto e costituisce il “*costo finanziario*” del capitale; esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione.

Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all’incidenza dell’interesse – “*costo finanziario*” del capitale – sul capitale medesimo, esso viene normalmente espresso in misura percentuale.

La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “*Tasso Annuo*”, il “*Tasso Periodico*”, il “*Tasso Effettivo*”, il “*Tasso Nominale*”, il “*Tasso Reale*”, ecc. – con significati profondamente diversi.

Il “*Tasso Annuo*” è il tasso di interesse rapportato all’anno; esso può essere capitalizzato  $n$  volte l’anno, con  $n$  che può assumere valori da zero a  $+\infty$  (tendente ad infinito)<sup>1</sup>. La capitalizzazione degli interessi  $n$  volte all’anno deter-

---

<sup>1</sup> Il T.A.E.G., secondo l’art. 19 della Legge n. 142 del 1992 che lo ha introdotto nel nostro Ordinamento, è: «il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato

mina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente ( $n = 4$ )<sup>2</sup>.

Il “Tasso Periodale” è il tasso di interesse rapportato a un periodo infrannuale; esso è pari al “Tasso Annuale” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “Tasso Periodale” è un “Tasso Trimestrale”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4. E così, se – ad esempio – il “Tasso Annuale” è pari al 10%, il “Tasso Periodale” è pari al  $2,5\% = 10\% / 4$ .

Il “Tasso Effettivo” è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo  $n$ , capitalizzato  $n$  volte all’anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell’effetto di capitalizzazione degli interessi; il Tasso Effettivo coincide con il Tasso Annuo soltanto nel caso in cui  $n =$  zero, ovvero  $n = 1$ , e cioè, nell’ipotesi in cui la capitalizzazione non intervenga nel corso dell’anno (assenza di capitalizzazione o capitalizzazione annuale).

A titolo esemplificativo, si consideri il caso seguente, in cui dato  $i$  (“Tasso Annuale”, pari al 10%) e  $n$  (periodicità della capitalizzazione), si voglia determinare il “Tasso Effettivo”; ne conseguirebbero i risultati di seguito riportati:

$n =$	<b>periodicità della capitalizzazione</b>
$i = 10\%$	<b>tasso annuo</b>

conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE».

Il Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013, in attuazione della Direttiva 2011/90/UE, all’Allegato 5B, ha poi stabilito che: «L’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese».

<sup>2</sup>Come osservato dal Trib. Torino 20 aprile 2012 (Est. Dott. Bruno CONCA), «... la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo».

	<b>Tasso Effettivo</b>
n = 1	10,00%
n = 2	10,25%
n = 4	10,38%
n = 12	10,47%
n tendente ad infinito	10,52%

Dalla tabella qui rappresentata, emerge come il “*Tasso Effettivo*” diverga progressivamente dal “*Tasso Annuale*” all’aumentare della periodicità di capitalizzazione.

Da tale relazione derivano le seguenti conseguenze:

- il “*Tasso Effettivo*” coincide con il “*Tasso Annuale*” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell’anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell’anno;
- il “*Tasso Effettivo*” costituisce l’unico tasso rappresentativo dell’onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale.

Al fine di apprezzare l’effetto della capitalizzazione in un intervallo di tempo ultrannuale, si riporta di seguito un esempio in cui – assunto in misura pari a 100 il capitale inizialmente investito – si determinano gli effetti della capitalizzazione infrannuale su un intervallo di tempo che si estende sino a 10 anni ( $t = 1, t = 5, t = 10$ ).

<b>CAPITALE</b>	100,00
-----------------	--------

<b>MONTANTE</b>	<b>t = 1</b>	<b>t = 5</b>	<b>t = 10</b>
<b>n = 0</b>	110,00	150,00	200,00
<b>n = 1</b>	110,00	161,05	259,37
<b>n = 2</b>	110,25	162,89	265,33
<b>n = 4</b>	110,38	163,86	268,51
<b>n = 12</b>	110,47	164,53	270,70
<b>n tendente ad infinito</b>	110,52	164,87	271,83

Come è agevole rilevare, il montante (cioè il capitale comprensivo degli interessi) aumenta progressivamente al crescere sia della durata del finanziamento ( $t$ ), sia della periodicità della capitalizzazione ( $n$ ); ma con un risultato che, anche nell'ipotesi di capitalizzazione continua ( $n$  tendente all'infinito), non è – per così dire – “esplosivo” (il montante passa da 200,00, in assenza di capitalizzazione, a 271,83, nell'ipotesi di capitalizzazione continua).

### 2.1.2. I parametri “ufficiali”

La normativa primaria e quella secondaria assumono a riferimento parametri – quali il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), il Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. “T.A.E.G.”) e il Tasso Effettivo Globale (c.d. “T.E.G.”) – non sempre coincidenti con quelli formalizzati dalla matematica finanziaria.

Per quanto di interesse in questa sede, occorre osservare che il Tasso Annuo Nominale (“T.A.N.”) – corrisponde al “Tasso Annuo” (v. *supra*) – in presenza di capitalizzazione infrannuale non fornisce un'informazione significativa del “costo del credito”.

Al contrario, il “Tasso Effettivo” (*ibidem*) dà un'indicazione del “costo del credito” generato dalla sola componente finanziaria; in sintesi, esprime – per così dire – l’“onerosità finanziaria annua” del credito.

Tuttavia, come è noto, l’“onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell’“onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). La formula di calcolo di tale grandezza è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

La formula di calcolo del T.E.G. è perfettamente analoga:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Ma con la precisazione che sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).

La determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) da parte del Ministero del Tesoro – ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge n. 108 del 1996 – prende le mosse dai Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) comunicati dalle banche sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia. Esso, come si avrà modo di specificare meglio nel prosieguo, assume rilevanza nella determinazione del c.d. “*Tasso Soglia*” usurario.

Pare opportuno sottolineare che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “*non finanziarie*” del “*costo del credito*” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “*tassi di onerosità (complessiva)*”. E, come si avrà modo di ribadire, anche la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell’usurarietà è il tasso di onerosità complessiva e non, invece, l’incidenza delle singole “*dazioni*”.

### 2.1.3. *Segue: la nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”*

Un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo.

Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “*equivalenza finanziaria*”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa. Come illustrato nei punti precedenti, l’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “*capitalizzazione*” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “*attualizzazione*” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “*direzione*”, “*tasso di capitalizzazione*” o “*tasso di attualizzazione*”.


L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa.




In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “*costo finanziario*” dell'operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso.

Un'operazione finanziaria più articolata – che, per semplicità, indichiamo con l'espressione “*operazione finanziaria complessa*” – è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso rateale, ovvero nell'ipotesi di costituzione di un capitale.

Il finanziamento con rimborso rateale può essere come di seguito rappresentato:



La costituzione immediata di un capitale, a fronte di una rendita periodica limitata nel tempo, può avere la seguente rappresentazione:



Il concetto di equivalenza finanziaria, nelle operazioni finanziarie più complesse sopra rappresentate, non muta: si tratta sempre di indifferenza (finanziaria) fra somme – in questo caso più numerose – scadenti in epoca diversa.

#### 2.1.4. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)

Il Tasso Interno di Rendimento è il tasso che garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse e, dal punto di vista matematico, è una “*media funzionale*”.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\sum_{k=0}^n \frac{U_k}{(1+i)^k} = \sum_{h=0}^n \frac{E_h}{(1+i)^h}$$

Dove:

$U_k$  = Flussi in entrata

$E_h$  = Flussi in uscita.

Nel caso di operazione finanziaria semplice (v. *supra*), esso esprime correttamente il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore; pertanto, costituisce una misura corretta del “*corrispettivo*” di una prestazione di denaro, calcolato in misura percentuale e, cioè, sotto forma di tasso di interesse.

Per contro, nel caso di operazione finanziaria complessa, il Tasso Interno di Rendimento esprime il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore – e, dunque, il “*corrispettivo*” –, soltanto ove sia soddisfatta la condizione che i flussi di cassa vengano reinvestiti dal finanziatore – o vengano pagati dall'utilizzatore attingendo a fonti di finanziamento – al medesimo Tasso Interno di Rendimento: ciò discende dal fatto che l'operazione finanziaria complessa non si esaurisce in un'unica *datio* da parte del finanziatore e da parte dell'utilizzatore, ma in una serie di *dationes* che riducono via via il capitale di riferimento.

## 2.2. Considerazioni di carattere giuridico

L'art. 644, comma 1, c.p., stabilisce che «Chiunque... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Il successivo comma 2 prevede che «alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».

Il comma 3 del citato art. 644 c.p. dispone che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Ai fini del calcolo, il comma 4 precisa poi che «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito».

La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. "Tasso soglia").

Pare opportuno rammentare che il Legislatore, con l'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato nei seguenti termini il criterio di calcolo:

$$\text{Tasso soglia} = \text{T.E.G.M.} \times 1,25 + 4\% \text{ (max 8 punti percentuali)}$$

Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari



all'Ufficio Italiano Cambi e alla Banca d'Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest'ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o T.E.G., calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni).

Il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include tutte le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – ed esprime il “costo” complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria.

Sul piano della gravità della pena, il comma 5 prevede che «Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà; 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, Bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; ... 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale» pare ragionevole ritenere che, nella maggior parte dei casi, ricorrano almeno uno dei presupposti per l'aumento della pena.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – come sottolineato dalla Banca d'Italia – «fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario».

Secondo le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio Italiano Cambi (pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006) (voce C4. *Trattamento degli oneri e delle spese*), nella loro versione in vigore sino al secondo trimestre 2009, nel calcolo del T.E.G. «sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);

2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale). Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle di tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8<sup>3</sup> le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento ... (*omissis*).

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:

- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);

- le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);

- gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

a) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo».

### ***2.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009***

Il quadro sopra descritto è stato, successivamente, modificato dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in vigore dal mese di agosto

---

<sup>3</sup> Cat. 8: "Altri finanziamenti a medio/lungo termine"; in tale categoria sono espressamente compresi i finanziamenti che prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore e con ammontare entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute.

2009 nelle quali l'Autorità di Vigilanza, innovando rispetto al passato, ha modificato l'elenco degli elementi inclusi nel calcolo del Tasso, prevedendo che rientrino anche «5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente»; e precisando, ulteriormente, nella nota 11 che: «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8<sup>4</sup> le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso».

Nello stesso Provvedimento, l'Autorità di Vigilanza ha previsto che siano esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento».

Va altresì annotato che la Banca d'Italia ha previsto (§ D.1) un periodo transitorio dal 1/7/2009 al 31/12/2009, nel quale le spese assicurative dovessero essere incluse in sede di rilevazione, ma non essere considerate ai fini della verifica del superamento dei limiti usurari.

#### **2.4. La posizione della giurisprudenza penale**

Per ragioni di completezza espositiva e di inquadramento sistematico, si ritiene opportuno segnalare che la Cassazione Penale – seppure con riferimento

---

<sup>4</sup> Cat. 8. *Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.*

alla commissione di massimo scoperto – ha affermato il seguente principio di diritto: «Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi del comma quattro dell'articolo 644 c.p., si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Incensurabile in questa sede, essendo immune da vizi logici, è la valutazione di entrambi i giudici di merito di far riferimento alla perizia... che ha seguito l'impostazione metodologica poi recepita in sentenza, scegliendo di utilizzare il criterio della C.M.S.-soglia per accertare i casi di sforamento, individuandoli, in concreto, ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato della metà. Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (...). La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere "le remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la commissione di massimo scoperto che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prestatore del credito. Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal T.E.G.M. della C.M.S. ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)»<sup>5</sup>

### **2.5. Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo**

Si è a lungo dibattuto sull'applicazione dei limiti d'usura agli interessi moratori: la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria, che li distingue dagli inte-

<sup>5</sup> Cass. 23 settembre 2011, n. 46669, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

ressi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, indurrebbe ad una esclusione degli stessi dal rispetto delle soglie.

Non si può tuttavia trascurare la funzione anche remunerativa che accosta gli interessi di mora agli interessi corrispettivi. Inoltre, ancorché ai primi – tramite una maggiorazione sul tasso corrispettivo spesso distintamente esPLICITATA in contratto – venga dall'ordinamento assegnata una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno, come stabilisce la Cassazione n. 5286/00, il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

Invero, la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario. Ciò nonostante, la Legge n. 108/96 è volta ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa in ogni direzione, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.

In tale contesto, il Tribunale di Milano (Trib. Milano 16 febbraio 2017, n. 1906) ha recentemente precisato che – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d'usura – è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora, dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo perché tale fattispecie assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che è del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sfioramento del tasso soglia d'usura da parte del tasso effettivo di mora, la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l'effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato.

Alla luce di tale orientamento – peraltro largamente condiviso – e al fine di liberare il campo da verifiche fuorvianti e del tutto inammissibili dal punto di vista logico, matematico e giuridico, occorre tenere in considerazione gli oneri complessivi di mora (interessi e spese, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, conformemente al disposto dell'art. 644, comma 3, c.p.), utilizzando la tecnica finanziaria comunemente accettata dalla comunità scientifica.

Infatti la somma, calcolata al fine di verificare il superamento del tasso soglia, tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la mi-

sura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata in quanto si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti. In particolare, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. In definitiva, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non può essere operata sul rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta ma va ricondotta al costo complessivo che il credito concesso subisce a seguito dell'eventuale morosità che possa intervenire in una o più rate e/o nel capitale a scadenza (in tal senso si è espressa, lucidamente, la Suprema Corte nella sentenza citata).

D'altronde, nelle operazioni finanziarie complesse, la misura corretta da assumere a riferimento per la valutazione dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria complessa sia il T.I.R., il quale – come si è detto – costituisce una “*media funzionale*” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo. E, anche aderendo alla tesi secondo cui anche gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione, occorre ricomprendere questi ultimi nel calcolo della “*media funzionale*”, e non invece ricorrere alla somma del tasso di interesse di mora al tasso corrispettivo; ciò sull'evidente riflesso – chiarito anche dalla giurisprudenza (v. *supra*) – che gli interessi di mora si applicano su una grandezza (le rate non pagate) diversa rispetto a quella cui si applicano gli interessi corrispettivi (il capitale residuo).

E la conferma che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell'usurarietà è il T.I.R. – e non, invece, le singole “*dazioni*” dell'operazione finanziaria complessa – è stata data dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

## **2.6. Il premio assicurativo ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione**

Per quanto concerne l'inclusione o meno delle spese assicurative ai fini del calcolo del T.E.G. dell'operazione, occorre anzitutto fare riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia (“*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo*”

*globale medio ai sensi della legge sull'usura*”, emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006), vigenti e vincolanti all'epoca della sottoscrizione del contratto oggetto di analisi.

In particolare, le Istruzioni in vigore sino al IV Trimestre 2009 stabilivano l'esclusione delle spese assicurative dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario, prevedendo in particolare che: «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilare indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza».

In tale contesto, non pare irrilevante la circostanza che – nei finanziamenti assistiti da cessione del quinto – la copertura assicurativa costituisce un elemento imprescindibile imposto dalla legge; in particolare, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950: «Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero [...] Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione»; in questo senso, la voce “*premio assicurativo*” sarebbe assimilabile, nell'interpretazione del disposto normativo, a quella relativa ad altre voci di costo, ossia quelle per imposte e tasse.

E, escludendo la possibilità di ricomprendere il premio assicurativo tra le componenti di calcolo del T.E.G., purché certificate da apposita polizza, sino alla data del 1° gennaio 2010 – a partire dalla quale hanno avuto efficacia le nuove Istruzioni della Banca d'Italia – ogni indagine sull'usurarietà dei tassi deve essere condotta non tenendo conto del premio assicurativo ovvero tenendone conto in modo finanziariamente razionale (v. *infra*).

### **3. L'applicazione ad un caso concreto. Profili di carattere tecnico-finanziario**

#### **3.1. Descrizione del contratto**

Si ipotizza la sottoscrizione, in data 31 marzo 2007, di un Contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, alle condizioni in seguito indicate.

Descrizione	Importo
Importo lordo del Finanziamento	33.120,00
Tasso Annuo Nominale	3,60%
Interessi nominali annui	- 5.340,83
Commissioni dell'Ente cessionario	- 1.757,42
Commissioni Società mandataria	-6.955,20
Spese di registrazione, notifica, postali e informazioni commerciali	- 331,20
Finanziamento Netto	18.735,35
Numero complessivo rate	120
Importo mensile rata	276,00

### 3.2. Esposizione del criterio di calcolo seguito

#### 3.2.1. Premessa

Il tasso assunto a riferimento per la verifica dell'eventuale superamento del Tasso Soglia è il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), determinato – in ossequio alle istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti – con esclusione di alcune categorie di costi previste dalle medesime istruzioni, quali quelli per imposte e tasse e, nel caso *de quo*, degli oneri assicurativi.

Le istruzioni per la determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) sono fornite agli intermediari finanziari dalla Banca d'Italia – che assumono natura di norme tecniche autorizzate – e dall'Ufficio Italiano Cambi. La formula per il calcolo del T.E.G., indicata dalle citate "Istruzioni" per le "Altre categorie di operazioni", fra le quali rientra l'operazione di finanziamento e di prestito in oggetto della presente disamina, è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:



- i** è il T.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti
- K** è il numero d'ordine di un "prestito"\*
- k'** è il numero d'ordine di una "rata di rimborso"\*\*
- A<sub>k</sub>** è l'importo del "prestito" numero k
- A'<sub>k</sub>** è l'importo della "rata di rimborso" numero k'
- M** è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito"
- m'** è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso"

\* Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

\*\* Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri.

Con riferimento al finanziamento e al prestito in oggetto, la formula per il calcolo del T.E.G. è la seguente:

$$\text{Somma erogata} = \sum_{k'=1}^{120} \frac{\text{Rata}}{(1+i)^{k'}}$$

### 3.2.2. I risultati

Secondo le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti e vincolanti all'epoca della sottoscrizione del contratto oggetto di causa, sono incluse nel calcolo del T.E.G.: «le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», mentre «le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate<sup>6</sup> indicate nella categoria n. 8 le spese di as-

<sup>6</sup> Si evidenzia che il contratto di finanziamento con delega di pagamento al datore di lavoro è operazione che, per espressa previsione delle citate istruzioni Banca d'Italia, è assimilata al finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e rientra pertanto nelle operazioni di Categoria 8.

sicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza».

Pare inoltre opportuno rilevare che le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi aggiornate al 2006, e dunque vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto, specificano che le spese per imposte e tasse, postali, di notifica, registrazione e riscossione, sono escluse dal calcolo del T.E.G.

### 3.3.3. Il calcolo del T.E.G

Escludendo le voci di costo rappresentate dalle imposte e tasse e dalle spese assicurative, la liquidità ottenuta è pari ad euro 18.735,35. Sulla base di tale grandezza si è determinato l’ammontare del T.E.G., pervenendo al risultato di seguito riprodotto:

Rate	Date	Rate	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	31/03/2007	- 18.735,35			- 18.735,35
1	01/04/2007	276,00	1,01055043	273,11848167	- 18.462,23
2	01/05/2007	276,00	1,02121218	270,26704721	- 18.191,96
3	01/06/2007	276,00	1,03198641	267,44538254	- 17.924,52
4	01/07/2007	276,00	1,04287431	264,65317684	- 17.659,87
5	01/08/2007	276,00	1,05387709	261,89012257	- 17.397,98
6	01/09/2007	276,00	1,06499595	259,15591537	- 17.138,82
7	01/10/2007	276,00	1,07623212	256,45025406	- 16.882,37
8	01/11/2007	276,00	1,08758683	253,77284063	- 16.628,60
9	01/12/2007	276,00	1,09906135	251,12338015	- 16.377,47
10	01/01/2008	276,00	1,11065692	248,50158080	- 16.128,97
11	01/02/2008	276,00	1,12237483	245,90715377	- 15.883,06
12	01/03/2008	276,00	1,13421637	243,33981329	- 15.639,72
13	01/04/2008	276,00	1,14618285	240,79927658	- 15.398,93
14	01/05/2008	276,00	1,15827557	238,28526380	- 15.160,64
15	01/06/2008	276,00	1,17049588	235,79749802	- 14.924,84
16	01/07/2008	276,00	1,18284512	233,33570522	- 14.691,51
17	01/08/2008	276,00	1,19532465	230,89961424	- 14.460,61
18	01/09/2008	276,00	1,20793584	228,48895674	- 14.232,12
19	01/10/2008	276,00	1,22068009	226,10346718	- 14.006,02

(segue)

20	01/11/2008	276,00	1,23355879	223,74288282	- 13.782,27
21	01/12/2008	276,00	1,24657337	221,40694362	- 13.560,87
22	01/01/2009	276,00	1,25972526	219,09539230	- 13.341,77
23	01/02/2009	276,00	1,27301591	216,80797422	- 13.124,96
24	01/03/2009	276,00	1,28644678	214,54443744	- 12.910,42
25	01/04/2009	276,00	1,30001935	212,30453263	- 12.698,11
26	01/05/2009	276,00	1,31373512	210,08801306	- 12.488,02
27	01/06/2009	276,00	1,32759559	207,89463458	- 12.280,13
28	01/07/2009	276,00	1,34160230	205,72415559	- 12.074,41
29	01/08/2009	276,00	1,35575678	203,57633702	- 11.870,83
30	01/09/2009	276,00	1,37006061	201,45094229	- 11.669,38
31	01/10/2009	276,00	1,38451534	199,34773728	- 11.470,03
32	01/11/2009	276,00	1,39912258	197,26649033	- 11.272,76
33	01/12/2009	276,00	1,41388392	195,20697219	- 11.077,56
34	01/01/2010	276,00	1,42880101	193,16895600	- 10.884,39
35	01/02/2010	276,00	1,44387548	191,15221728	- 10.693,24
36	01/03/2010	276,00	1,45910899	189,15653388	- 10.504,08
37	01/04/2010	276,00	1,47450323	187,18168598	- 10.316,90
38	01/05/2010	276,00	1,49005987	185,22745606	- 10.131,67
39	01/06/2010	276,00	1,50578065	183,29362885	- 9.948,38
40	01/07/2010	276,00	1,52166729	181,37999135	- 9.767,00
41	01/08/2010	276,00	1,53772154	179,48633276	- 9.587,51
42	01/09/2010	276,00	1,55394517	177,61244451	- 9.409,90
43	01/10/2010	276,00	1,57033996	175,75812018	- 9.234,14
44	01/11/2010	276,00	1,58690773	173,92315553	- 9.060,22
45	01/12/2010	276,00	1,60365029	172,10734843	- 8.888,11
46	01/01/2011	276,00	1,62056950	170,31049887	- 8.717,80
47	01/02/2011	276,00	1,63766721	168,53240892	- 8.549,27
48	01/03/2011	276,00	1,65494531	166,77288275	- 8.382,49
49	01/04/2011	276,00	1,67240570	165,03172652	- 8.217,46
50	01/05/2011	276,00	1,69005030	163,30874846	- 8.054,15
51	01/06/2011	276,00	1,70788107	161,60375878	- 7.892,55
52	01/07/2011	276,00	1,72589995	159,91656967	- 7.732,63
53	01/08/2011	276,00	1,74410894	158,24699530	- 7.574,39
54	01/09/2011	276,00	1,76251005	156,59485176	- 7.417,79
55	01/10/2011	276,00	1,78110529	154,95995707	- 7.262,83
56	01/11/2011	276,00	1,79989673	153,34213114	- 7.109,49
57	01/12/2011	276,00	1,81888642	151,74119577	- 6.957,75

(segue)

58	01/01/2012	276,00	1,83807646	150,15697462	- 6.807,59
59	01/02/2012	276,00	1,85746896	148,58929319	- 6.659,00
60	01/03/2012	276,00	1,87706606	147,03797880	- 6.511,96
61	01/04/2012	276,00	1,89686992	145,50286058	- 6.366,46
62	01/05/2012	276,00	1,91688272	143,98376942	- 6.222,48
63	01/06/2012	276,00	1,93710667	142,48053800	- 6.080,00
64	01/07/2012	276,00	1,95754398	140,99300075	- 5.939,00
65	01/08/2012	276,00	1,97819692	139,52099381	- 5.799,48
66	01/09/2012	276,00	1,99906775	138,06435504	- 5.661,42
67	01/10/2012	276,00	2,02015878	136,62292399	- 5.524,80
68	01/11/2012	276,00	2,04147233	135,19654189	- 5.389,60
69	01/12/2012	276,00	2,06301075	133,78505162	- 5.255,81
70	01/01/2013	276,00	2,08477641	132,38829772	- 5.123,43
71	01/02/2013	276,00	2,10677170	131,00612632	- 4.992,42
72	01/03/2013	276,00	2,12899906	129,63838518	- 4.862,78
73	01/04/2013	276,00	2,15146092	128,28492365	- 4.734,50
74	01/05/2013	276,00	2,17415977	126,94559264	- 4.607,55
75	01/06/2013	276,00	2,19709809	125,62024462	- 4.481,93
76	01/07/2013	276,00	2,22027843	124,30873362	- 4.357,62
77	01/08/2013	276,00	2,24370333	123,01091516	- 4.234,61
78	01/09/2013	276,00	2,26737537	121,72664630	- 4.112,88
79	01/10/2013	276,00	2,29129717	120,45578556	- 3.992,43
80	01/11/2013	276,00	2,31547134	119,19819298	- 3.873,23
81	01/12/2013	276,00	2,33990057	117,95373001	- 3.755,28
82	01/01/2014	276,00	2,36458753	116,72225960	- 3.638,55
83	01/02/2014	276,00	2,38953496	115,50364608	- 3.523,05
84	01/03/2014	276,00	2,41474559	114,29775524	- 3.408,75
85	01/04/2014	276,00	2,44022220	113,10445423	- 3.295,65
86	01/05/2014	276,00	2,46596760	111,92361163	- 3.183,72
87	01/06/2014	276,00	2,49198463	110,75509736	- 3.072,97
88	01/07/2014	276,00	2,51827614	109,59878272	- 2.963,37
89	01/08/2014	276,00	2,54484505	108,45454032	- 2.854,92
90	01/09/2014	276,00	2,57169427	107,32224414	- 2.747,59
91	01/10/2014	276,00	2,59882676	106,20176945	- 2.641,39
92	01/11/2014	276,00	2,62624550	105,09299284	- 2.536,30
93	01/12/2014	276,00	2,65395353	103,99579217	- 2.432,30
94	01/01/2015	276,00	2,68195389	102,91004659	- 2.329,39
95	01/02/2015	276,00	2,71024967	101,83563649	- 2.227,56

(segue)

96	01/03/2015	276,00	2,73884398	100,77244355	- 2.126,79
97	01/04/2015	276,00	2,76773997	99,72035064	- 2.027,06
98	01/05/2015	276,00	2,79694082	98,67924188	- 1.928,39
99	01/06/2015	276,00	2,82644976	97,64900259	- 1.830,74
100	01/07/2015	276,00	2,85627003	96,62951929	- 1.734,11
101	01/08/2015	276,00	2,88640492	95,62067968	- 1.638,49
102	01/09/2015	276,00	2,91685774	94,62237265	- 1.543,86
103	01/10/2015	276,00	2,94763185	93,63448823	- 1.450,23
104	01/11/2015	276,00	2,97873065	92,65691760	- 1.357,57
105	01/12/2015	276,00	3,01015755	91,68955308	- 1.265,88
106	01/01/2016	276,00	3,04191601	90,73228812	- 1.175,15
107	01/02/2016	276,00	3,07400954	89,78501729	- 1.085,37
108	01/03/2016	276,00	3,10644168	88,84763623	- 996,52
109	01/04/2016	276,00	3,13921598	87,92004169	- 908,60
110	01/05/2016	276,00	3,17233607	87,00213150	- 821,60
111	01/06/2016	276,00	3,20580559	86,09380456	- 735,50
112	01/07/2016	276,00	3,23962823	85,19496080	- 650,31
113	01/08/2016	276,00	3,27380771	84,30550124	- 566,00
114	01/09/2016	276,00	3,30834780	83,42532788	- 482,58
115	01/10/2016	276,00	3,34325230	82,55434378	- 400,02
116	01/11/2016	276,00	3,37852506	81,69245300	- 318,33
117	01/12/2016	276,00	3,41416997	80,83956061	- 237,49
118	01/01/2017	276,00	3,45019094	79,99557265	- 157,49
119	01/02/2017	276,00	3,48659195	79,16039617	- 78,33
120	01/03/2017	276,00	3,52337701	78,33393917	0,00

<b>Ipotesi</b>	<b>T.E.G.</b>
Calcolo con esclusione delle imposte e tasse e delle spese assicurative	<b>13,442%</b>

### 3.4. Confronto con i tassi soglia usurari

Il tasso soglia relativo alle operazioni effettuate nel periodo 1/01/2007-31/03/2007 è il seguente:

Categoria	Periodo di riferimento	T.E.G. calcolato con esclusione delle imposte e tasse e delle spese assicurative	T.E.G.M.	TASSO SOGLIA
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000,00 euro)	1/01/2007-31/03/2007	13,442%	10,93%	16,395%

È evidente che, in tale ipotesi, il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi è inferiore al tasso soglia usurario; pertanto, si può affermare che il contratto *de quo* non risulta affetto da usurarietà *ab origine*.

## 4. Il risultato nel caso di inclusione delle spese di assicurazione

### 4.1. Il calcolo stand alone

Escludendo le voci di costo rappresentate dalle imposte e tasse ma includendo invece gli oneri assicurativi che, con riferimento al contratto oggetto di analisi ammontano a complessivi euro 3.685,71, si rileva come la liquidità ottenuta è pari ad euro 15.049,64. Sulla base di tale grandezza si è pertanto provveduto a determinare l'ammontare del T.E.G., pervenendo al risultato di seguito riprodotto:

Rate	Date	Rate	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	31/03/2007	- 15.049,64			- 15.049,64
1	01/04/2007	276,00	1,01541365	271,81040832	- 14.777,83
2	01/05/2007	276,00	1,03106489	267,68441331	- 14.510,15
3	01/06/2007	276,00	1,04695737	263,62104957	- 14.246,52

(segue)

4	01/07/2007	276,00	1,06309481	259,61936640	- 13.986,90
5	01/08/2007	276,00	1,07948098	255,67842750	- 13.731,23
6	01/09/2007	276,00	1,09611973	251,79731079	- 13.479,43
7	01/10/2007	276,00	1,11301494	247,97510819	- 13.231,45
8	01/11/2007	276,00	1,13017057	244,21092540	- 12.987,24
9	01/12/2007	276,00	1,14759063	240,50388171	- 12.746,74
10	01/01/2008	276,00	1,16527919	236,85310975	- 12.509,89
11	01/02/2008	276,00	1,18324040	233,25775534	- 12.276,63
12	01/03/2008	276,00	1,20147846	229,71697725	- 12.046,91
13	01/04/2008	276,00	1,21999763	226,22994705	- 11.820,68
14	01/05/2008	276,00	1,23880226	222,79584885	- 11.597,89
15	01/06/2008	276,00	1,25789672	219,41387916	- 11.378,47
16	01/07/2008	276,00	1,27728551	216,08324669	- 11.162,39
17	01/08/2008	276,00	1,29697315	212,80317216	- 10.949,59
18	01/09/2008	276,00	1,31696424	209,57288810	- 10.740,01
19	01/10/2008	276,00	1,33726347	206,39163873	- 10.533,62
20	01/11/2008	276,00	1,35787559	203,25867970	- 10.330,36
21	01/12/2008	276,00	1,37880542	200,17327798	- 10.130,19
22	01/01/2009	276,00	1,40005785	197,13471168	- 9.933,05
23	01/02/2009	276,00	1,42163785	194,14226984	- 9.738,91
24	01/03/2009	276,00	1,44355049	191,19525232	- 9.547,72
25	01/04/2009	276,00	1,46580088	188,29296957	- 9.359,42
26	01/05/2009	276,00	1,48839423	185,43474255	- 9.173,99
27	01/06/2009	276,00	1,51133582	182,61990250	- 8.991,37
28	01/07/2009	276,00	1,53463103	179,84779082	- 8.811,52
29	01/08/2009	276,00	1,55828530	177,11775891	- 8.634,40
30	01/09/2009	276,00	1,58230417	174,42916800	- 8.459,97
31	01/10/2009	276,00	1,60669326	171,78138905	- 8.288,19
32	01/11/2009	276,00	1,63145827	169,17380254	- 8.119,02
33	01/12/2009	276,00	1,65660501	166,60579835	- 7.952,41
34	01/01/2010	276,00	1,68213935	164,07677565	- 7.788,34

(segue)

35	01/02/2010	276,00	1,70806726	161,58614270	- 7.626,75
36	01/03/2010	276,00	1,73439482	159,13331677	- 7.467,62
37	01/04/2010	276,00	1,76112818	156,71772394	- 7.310,90
38	01/05/2010	276,00	1,78827360	154,33879904	- 7.156,56
39	01/06/2010	276,00	1,81583743	151,99598546	- 7.004,56
40	01/07/2010	276,00	1,84382612	149,68873505	- 6.854,88
41	01/08/2010	276,00	1,87224622	147,41650795	- 6.707,46
42	01/09/2010	276,00	1,90110438	145,17877253	- 6.562,28
43	01/10/2010	276,00	1,93040734	142,97500522	- 6.419,31
44	01/11/2010	276,00	1,96016197	140,80469040	- 6.278,50
45	01/12/2010	276,00	1,99037523	138,66732026	- 6.139,83
46	01/01/2011	276,00	2,02105419	136,56239471	- 6.003,27
47	01/02/2011	276,00	2,05220602	134,48942126	- 5.868,78
48	01/03/2011	276,00	2,08383801	132,44791488	- 5.736,33
49	01/04/2011	276,00	2,11595757	130,43739792	- 5.605,90
50	01/05/2011	276,00	2,14857221	128,45739996	- 5.477,44
51	01/06/2011	276,00	2,18168956	126,50745774	- 5.350,93
52	01/07/2011	276,00	2,21531737	124,58711501	- 5.226,34
53	01/08/2011	276,00	2,24946351	122,69592248	- 5.103,65
54	01/09/2011	276,00	2,28413596	120,83343764	- 4.982,81
55	01/10/2011	276,00	2,31934284	118,99922472	- 4.863,82
56	01/11/2011	276,00	2,35509239	117,19285457	- 4.746,62
57	01/12/2011	276,00	2,39139297	115,41390454	- 4.631,21
58	01/01/2012	276,00	2,42825307	113,66195840	- 4.517,55
59	01/02/2012	276,00	2,46568133	111,93660625	- 4.405,61
60	01/03/2012	276,00	2,50368649	110,23744439	- 4.295,37
61	01/04/2012	276,00	2,54227745	108,56407526	- 4.186,81
62	01/05/2012	276,00	2,58146323	106,91610734	- 4.079,89
63	01/06/2012	276,00	2,62125301	105,29315504	- 3.974,60
64	01/07/2012	276,00	2,66165610	103,69483864	- 3.870,90
65	01/08/2012	276,00	2,70268195	102,12078418	- 3.768,78

(segue)



66	01/09/2012	276,00	2,74434015	100,57062335	- 3.668,21
67	01/10/2012	276,00	2,78664046	99,04399347	- 3.569,17
68	01/11/2012	276,00	2,82959278	97,54053735	- 3.471,63
69	01/12/2012	276,00	2,87320714	96,05990320	- 3.375,57
70	01/01/2013	276,00	2,91749376	94,60174461	- 3.280,97
71	01/02/2013	276,00	2,96246300	93,16572040	- 3.187,80
72	01/03/2013	276,00	3,00812539	91,75149458	- 3.096,05
73	01/04/2013	276,00	3,05449159	90,35873626	- 3.005,69
74	01/05/2013	276,00	3,10157247	88,98711956	- 2.916,70
75	01/06/2013	276,00	3,14937903	87,63632356	- 2.829,07
76	01/07/2013	276,00	3,19792247	86,30603221	- 2.742,76
77	01/08/2013	276,00	3,24721415	84,99593426	- 2.657,77
78	01/09/2013	276,00	3,29726558	83,70572318	- 2.574,06
79	01/10/2013	276,00	3,34808849	82,43509709	- 2.491,62
80	01/11/2013	276,00	3,39969477	81,18375869	- 2.410,44
81	01/12/2013	276,00	3,45209649	79,95141522	- 2.330,49
82	01/01/2014	276,00	3,50530591	78,73777832	- 2.251,75
83	01/02/2014	276,00	3,55933549	77,54256404	- 2.174,21
84	01/03/2014	276,00	3,61419785	76,36549273	- 2.097,84
85	01/04/2014	276,00	3,66990585	75,20628899	- 2.022,64
86	01/05/2014	276,00	3,72647251	74,06468159	- 1.948,57
87	01/06/2014	276,00	3,78391107	72,94040343	- 1.875,63
88	01/07/2014	276,00	3,84223497	71,83319144	- 1.803,80
89	01/08/2014	276,00	3,90145785	70,74278658	- 1.733,06
90	01/09/2014	276,00	3,96159357	69,66893372	- 1.663,39
91	01/10/2014	276,00	4,02265621	68,61138160	- 1.594,78
92	01/11/2014	276,00	4,08466004	67,56988279	- 1.527,21
93	01/12/2014	276,00	4,14761958	66,54419359	- 1.460,66
94	01/01/2015	276,00	4,21154955	65,53407403	- 1.395,13
95	01/02/2015	276,00	4,27646492	64,53928775	- 1.330,59
96	01/03/2015	276,00	4,34238087	63,55960202	- 1.267,03

(segue)

97	01/04/2015	276,00	4,40931283	62,59478760	- 1.204,43
98	01/05/2015	276,00	4,47727645	61,64461875	- 1.142,79
99	01/06/2015	276,00	4,54628764	60,70887317	- 1.082,08
100	01/07/2015	276,00	4,61636255	59,78733190	- 1.022,29
101	01/08/2015	276,00	4,68751757	58,87977934	- 963,41
102	01/09/2015	276,00	4,75976934	57,98600313	- 905,43
103	01/10/2015	276,00	4,83313478	57,10579416	- 848,32
104	01/11/2015	276,00	4,90763105	56,23894648	- 792,08
105	01/12/2015	276,00	4,98327558	55,38525727	- 736,70
106	01/01/2016	276,00	5,06008607	54,54452678	- 682,15
107	01/02/2016	276,00	5,13808048	53,71655832	- 628,44
108	01/03/2016	276,00	5,21727708	52,90115816	- 575,54
109	01/04/2016	276,00	5,29769439	52,09813550	- 523,44
110	01/05/2016	276,00	5,37935122	51,30730248	- 472,13
111	01/06/2016	276,00	5,46226668	50,52847405	- 421,60
112	01/07/2016	276,00	5,54646017	49,76146798	- 371,84
113	01/08/2016	276,00	5,63195139	49,00610482	- 322,83
114	01/09/2016	276,00	5,71876034	48,26220783	- 274,57
115	01/10/2016	276,00	5,80690733	47,52960296	- 227,04
116	01/11/2016	276,00	5,89641300	46,80811880	- 180,23
117	01/12/2016	276,00	5,98729827	46,09758653	- 134,14
118	01/01/2017	276,00	6,07958441	45,39783992	- 88,74
119	01/02/2017	276,00	6,17329303	44,70871524	- 44,03
120	01/03/2017	276,00	6,26844603	44,03005125	0,00

<b>Ipotesi</b>	<b>T.E.G.</b>
Calcolo con esclusione delle imposte e tasse ma inclusione delle spese assicurative	<b>20,148%</b>

<b>Categoria</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>T.E.G. calcolato con esclusione delle imposte e tasse ma inclusione delle spese assicurative</b>	<b>T.E.G.M.</b>	<b>TASSO SOGLIA</b>
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000,00 euro)	1/01/2007-31/03/2007	<b>20,148%</b>	10,93%	<b>16,395%</b>

È evidente che, in tale ipotesi di inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del T.E.G., il tasso applicato nel contratto di finanziamento oggetto di analisi risulta superiore al tasso soglia usurario; pertanto, si dovrebbe affermare – sulla base di considerazioni finanziarie non corrette – che il contratto *de quo* risulterebbe affetto da usura *ab origine*.

#### **4.2. Il procedimento di normalizzazione del tasso soglia**

Alla luce delle considerazioni svolte in premessa, si è ritenuto opportuno elaborare uno scenario aggiuntivo, includendo gli oneri assicurativi, ma provvedendo ad un ricalcolo del tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto ("*normalizzazione*"), al fine di renderlo omogeneo con il Tasso Effettivo Globale così determinato.

In particolare, per procedere alla normalizzazione secondo criteri finanziariamente corretti, si è preso in considerazione l'andamento dei tassi EURIBOR a 12 mesi, a partire dal I trimestre 2007 (momento in cui è stato sottoscritto il contratto *de quo*) e sino al I trimestre 2010 (anno in cui è avvenuta la modifica delle disposizioni dettate da Banca d'Italia, prevedendo l'inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del T.E.G.), e, per tale periodo si è calcolato il relativo EURIBOR trimestrale medio, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

<b>MESE DI RIFERIMENTO</b>	<b>EURIBOR MENSILI</b>	<b>EURIBOR TRIMESTRALI</b>
gennaio 2007	3,89%	4,03%
febbraio 2007	4,09%	4,03%
marzo 2007	4,11%	4,03%
aprile 2007	3,85%	4,18%
maggio 2007	4,18%	4,18%
giugno 2007	4,51%	4,18%
luglio 2007	4,56%	4,65%
agosto 2007	4,67%	4,65%
settembre 2007	4,72%	4,65%
ottobre 2007	4,65%	4,53%
novembre 2007	4,61%	4,53%
dicembre 2007	4,34%	4,53%
gennaio 2008	4,30%	4,27%
febbraio 2008	4,35%	4,27%
marzo 2008	4,15%	4,27%
aprile 2008	4,82%	4,98%
maggio 2008	4,77%	4,98%
giugno 2008	5,36%	4,98%
luglio 2008	5,39%	5,36%
agosto 2008	5,32%	5,36%
settembre 2008	5,38%	5,36%
ottobre 2008	5,25%	4,25%
novembre 2008	4,35%	4,25%
dicembre 2008	3,15%	4,25%
gennaio 2009	2,50%	2,18%
febbraio 2009	2,14%	2,18%
marzo 2009	1,91%	2,18%
aprile 2009	1,69%	1,62%
maggio 2009	1,57%	1,62%

(segue)

giugno 2009	1,61%	1,62%
luglio 2009	1,41%	1,33%
agosto 2009	1,33%	1,33%
settembre 2009	1,26%	1,33%
ottobre 2009	1,24%	1,22%
novembre 2009	1,23%	1,22%
dicembre 2009	1,19%	1,22%
gennaio 2010	1,17%	1,21%
febbraio 2010	1,23%	1,21%
marzo 2010	1,22%	1,21%

Successivamente, si è proceduto al ricalcolo del Tasso soglia del I Trimestre 2007, per renderlo comparabile con il T.E.G. calcolato secondo le indicazioni della Suprema Corte (comprensivo delle spese di assicurazione), sulla base del criterio di seguito descritto.

In particolare:

- è stato dapprima epurato il valore del tasso soglia del I Trimestre 2010 dalle spese di assicurazione (18,69%), sulla base di quello relativo al IV Trimestre 2009 (13,77%), applicando la seguente proporzione (che tiene conto dell'andamento dell'EURIBOR trimestrale medio):

$$13,77\% / x = 1,22\% / 1,21\%$$

$$x = 13,62\%$$

- è stato quindi assunto il valore del tasso soglia del I Trimestre 2010, epurato delle spese di assicurazione (pari a 13,62%), per determinare lo *spread* rispetto al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia comprensivo delle spese di assicurazione (punti percentuali: 5), ed assumendo tale *spread* quale "*peso*" delle spese di assicurazione;

- ha quindi calcolato il tasso soglia del I Trimestre 2007 (16,40%) comprensivo delle spese di assicurazione, mediante la seguente proporzione:

$$13,62\% / 16,40\% = 5\% / x$$

$$x = 6\%$$

Il tasso soglia relativo al I trimestre 2007 – rideterminato sommando il tasso soglia ufficiale al I trimestre 2007, che non tiene conto delle spese di assicurazione, e lo *spread* normalizzato che ne esprime il "*peso*" – risulta pari al **22,50% (16,40%+6%)**.

Il criterio seguito è sintetizzato nella Tabella seguente:

TASSO SOGLIA IV 2009 – SENZA O.A.	13,77%
TASSO SOGLIA I 2010 – CON O.A.	18,69%
TASSO SOGLIA I 2010 – SENZA O.A.	13,62%
SPREAD I 2010	0,05
TASSO SOGLIA I 2007 – SENZA O.A.	16,40%
SPREAD I 2007	0,06
TASSO SOGLIA I 2007 – CON O.A.	22,50%
<b>T.E.G. I 2007 – CON O.A.</b>	<b>20,148%</b>

Dal confronto tra il T.E.G. del finanziamento e del tasso soglia rideterminato è emerso quanto segue:

Rate	Date	Rate	Coefficiente di Attualizzazione	Rate Attualizzate	Capitale Residuo
	31/03/2007	- 15.049,64			- 15.049,64
1	01/04/2007	276,00	1,01541365	271,81040832	- 14.777,83
2	01/05/2007	276,00	1,03106489	267,68441331	- 14.510,15
3	01/06/2007	276,00	1,04695737	263,62104957	- 14.246,52
4	01/07/2007	276,00	1,06309481	259,61936640	- 13.986,90
5	01/08/2007	276,00	1,07948098	255,67842750	- 13.731,23
6	01/09/2007	276,00	1,09611973	251,79731079	- 13.479,43
7	01/10/2007	276,00	1,11301494	247,97510819	- 13.231,45
8	01/11/2007	276,00	1,13017057	244,21092540	- 12.987,24
9	01/12/2007	276,00	1,14759063	240,50388171	- 12.746,74

(segue)

10	01/01/2008	276,00	1,16527919	236,85310975	- 12.509,89
11	01/02/2008	276,00	1,18324040	233,25775534	- 12.276,63
12	01/03/2008	276,00	1,20147846	229,71697725	- 12.046,91
13	01/04/2008	276,00	1,21999763	226,22994705	- 11.820,68
14	01/05/2008	276,00	1,23880226	222,79584885	- 11.597,89
15	01/06/2008	276,00	1,25789672	219,41387916	- 11.378,47
16	01/07/2008	276,00	1,27728551	216,08324669	- 11.162,39
17	01/08/2008	276,00	1,29697315	212,80317216	- 10.949,59
18	01/09/2008	276,00	1,31696424	209,57288810	- 10.740,01
19	01/10/2008	276,00	1,33726347	206,39163873	- 10.533,62
20	01/11/2008	276,00	1,35787559	203,25867970	- 10.330,36
21	01/12/2008	276,00	1,37880542	200,17327798	- 10.130,19
22	01/01/2009	276,00	1,40005785	197,13471168	- 9.933,05
23	01/02/2009	276,00	1,42163785	194,14226984	- 9.738,91
24	01/03/2009	276,00	1,44355049	191,19525232	- 9.547,72
25	01/04/2009	276,00	1,46580088	188,29296957	- 9.359,42
26	01/05/2009	276,00	1,48839423	185,43474255	- 9.173,99
27	01/06/2009	276,00	1,51133582	182,61990250	- 8.991,37
28	01/07/2009	276,00	1,53463103	179,84779082	- 8.811,52
29	01/08/2009	276,00	1,55828530	177,11775891	- 8.634,40
30	01/09/2009	276,00	1,58230417	174,42916800	- 8.459,97
31	01/10/2009	276,00	1,60669326	171,78138905	- 8.288,19
32	01/11/2009	276,00	1,63145827	169,17380254	- 8.119,02
33	01/12/2009	276,00	1,65660501	166,60579835	- 7.952,41
34	01/01/2010	276,00	1,68213935	164,07677565	- 7.788,34
35	01/02/2010	276,00	1,70806726	161,58614270	- 7.626,75
36	01/03/2010	276,00	1,73439482	159,13331677	- 7.467,62
37	01/04/2010	276,00	1,76112818	156,71772394	- 7.310,90
38	01/05/2010	276,00	1,78827360	154,33879904	- 7.156,56
39	01/06/2010	276,00	1,81583743	151,99598546	- 7.004,56
40	01/07/2010	276,00	1,84382612	149,68873505	- 6.854,88

(segue)

41	01/08/2010	276,00	1,87224622	147,41650795	- 6.707,46
42	01/09/2010	276,00	1,90110438	145,17877253	- 6.562,28
43	01/10/2010	276,00	1,93040734	142,97500522	- 6.419,31
44	01/11/2010	276,00	1,96016197	140,80469040	- 6.278,50
45	01/12/2010	276,00	1,99037523	138,66732026	- 6.139,83
46	01/01/2011	276,00	2,02105419	136,56239471	- 6.003,27
47	01/02/2011	276,00	2,05220602	134,48942126	- 5.868,78
48	01/03/2011	276,00	2,08383801	132,44791488	- 5.736,33
49	01/04/2011	276,00	2,11595757	130,43739792	- 5.605,90
50	01/05/2011	276,00	2,14857221	128,45739996	- 5.477,44
51	01/06/2011	276,00	2,18168956	126,50745774	- 5.350,93
52	01/07/2011	276,00	2,21531737	124,58711501	- 5.226,34
53	01/08/2011	276,00	2,24946351	122,69592248	- 5.103,65
54	01/09/2011	276,00	2,28413596	120,83343764	- 4.982,81
55	01/10/2011	276,00	2,31934284	118,99922472	- 4.863,82
56	01/11/2011	276,00	2,35509239	117,19285457	- 4.746,62
57	01/12/2011	276,00	2,39139297	115,41390454	- 4.631,21
58	01/01/2012	276,00	2,42825307	113,66195840	- 4.517,55
59	01/02/2012	276,00	2,46568133	111,93660625	- 4.405,61
60	01/03/2012	276,00	2,50368649	110,23744439	- 4.295,37
61	01/04/2012	276,00	2,54227745	108,56407526	- 4.186,81
62	01/05/2012	276,00	2,58146323	106,91610734	- 4.079,89
63	01/06/2012	276,00	2,62125301	105,29315504	- 3.974,60
64	01/07/2012	276,00	2,66165610	103,69483864	- 3.870,90
65	01/08/2012	276,00	2,70268195	102,12078418	- 3.768,78
66	01/09/2012	276,00	2,74434015	100,57062335	- 3.668,21
67	01/10/2012	276,00	2,78664046	99,04399347	- 3.569,17
68	01/11/2012	276,00	2,82959278	97,54053735	- 3.471,63
69	01/12/2012	276,00	2,87320714	96,05990320	- 3.375,57
70	01/01/2013	276,00	2,91749376	94,60174461	- 3.280,97
71	01/02/2013	276,00	2,96246300	93,16572040	- 3.187,80

(segue)



72	01/03/2013	276,00	3,00812539	91,75149458	- 3.096,05
73	01/04/2013	276,00	3,05449159	90,35873626	- 3.005,69
74	01/05/2013	276,00	3,10157247	88,98711956	- 2.916,70
75	01/06/2013	276,00	3,14937903	87,63632356	- 2.829,07
76	01/07/2013	276,00	3,19792247	86,30603221	- 2.742,76
77	01/08/2013	276,00	3,24721415	84,99593426	- 2.657,77
78	01/09/2013	276,00	3,29726558	83,70572318	- 2.574,06
79	01/10/2013	276,00	3,34808849	82,43509709	- 2.491,62
80	01/11/2013	276,00	3,39969477	81,18375869	- 2.410,44
81	01/12/2013	276,00	3,45209649	79,95141522	- 2.330,49
82	01/01/2014	276,00	3,50530591	78,73777832	- 2.251,75
83	01/02/2014	276,00	3,55933549	77,54256404	- 2.174,21
84	01/03/2014	276,00	3,61419785	76,36549273	- 2.097,84
85	01/04/2014	276,00	3,66990585	75,20628899	- 2.022,64
86	01/05/2014	276,00	3,72647251	74,06468159	- 1.948,57
87	01/06/2014	276,00	3,78391107	72,94040343	- 1.875,63
88	01/07/2014	276,00	3,84223497	71,83319144	- 1.803,80
89	01/08/2014	276,00	3,90145785	70,74278658	- 1.733,06
90	01/09/2014	276,00	3,96159357	69,66893372	- 1.663,39
91	01/10/2014	276,00	4,02265621	68,61138160	- 1.594,78
92	01/11/2014	276,00	4,08466004	67,56988279	- 1.527,21
93	01/12/2014	276,00	4,14761958	66,54419359	- 1.460,66
94	01/01/2015	276,00	4,21154955	65,53407403	- 1.395,13
95	01/02/2015	276,00	4,27646492	64,53928775	- 1.330,59
96	01/03/2015	276,00	4,34238087	63,55960202	- 1.267,03
97	01/04/2015	276,00	4,40931283	62,59478760	- 1.204,43
98	01/05/2015	276,00	4,47727645	61,64461875	- 1.142,79
99	01/06/2015	276,00	4,54628764	60,70887317	- 1.082,08
100	01/07/2015	276,00	4,61636255	59,78733190	- 1.022,29
101	01/08/2015	276,00	4,68751757	58,87977934	- 963,41
102	01/09/2015	276,00	4,75976934	57,98600313	- 905,43

(segue)

103	01/10/2015	276,00	4,83313478	57,10579416	- 848,32
104	01/11/2015	276,00	4,90763105	56,23894648	- 792,08
105	01/12/2015	276,00	4,98327558	55,38525727	- 736,70
106	01/01/2016	276,00	5,06008607	54,54452678	- 682,15
107	01/02/2016	276,00	5,13808048	53,71655832	- 628,44
108	01/03/2016	276,00	5,21727708	52,90115816	- 575,54
109	01/04/2016	276,00	5,29769439	52,09813550	- 523,44
110	01/05/2016	276,00	5,37935122	51,30730248	- 472,13
111	01/06/2016	276,00	5,46226668	50,52847405	- 421,60
112	01/07/2016	276,00	5,54646017	49,76146798	- 371,84
113	01/08/2016	276,00	5,63195139	49,00610482	- 322,83
114	01/09/2016	276,00	5,71876034	48,26220783	- 274,57
115	01/10/2016	276,00	5,80690733	47,52960296	- 227,04
116	01/11/2016	276,00	5,89641300	46,80811880	- 180,23
117	01/12/2016	276,00	5,98729827	46,09758653	- 134,14
118	01/01/2017	276,00	6,07958441	45,39783992	- 88,74
119	01/02/2017	276,00	6,17329303	44,70871524	- 44,03
120	01/03/2017	276,00	6,26844603	44,03005125	0,00

<b>Categoria</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>T.E.G. calcolato con esclusione delle imposte e tasse</b>	<b>TASSO SOGLIA RIDETERMINATO</b>
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (oltre 5.000 euro)	1/01/2007-31/03/2007	<b>20,148%</b>	<b>22,50%</b>

È agevole constatare come, tenendo conto della normalizzazione del tasso soglia, neppure nell'ipotesi di inclusione degli oneri assicurativi si determini il superamento del tasso soglia.

### 4.3. La rilevanza dell'eventuale superamento del tasso soglia

Per disegnare un ulteriore scenario, si è ritenuto opportuno prendere le mosse da una sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 20148/2010), secondo cui può essere escluso l'elemento psicologico del reato di usura sulla base della valutazione congiunta delle seguenti circostanze:

- minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti;
- episodicità dei superamenti della soglia nel corso di rapporti bancari lunghi;
- controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo;
- contraddittorietà della normativa secondaria di settore.

Pertanto, con riferimento al caso ipotizzato è stata valutata la ricorrenza della prima delle circostanze indicate dalla Suprema Corte nella citata Sentenza. In particolare, in merito all'entità dei superamenti del tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto (*i.e.* 16,395%), si è provveduto a determinare l'eccedenza – in valore assoluto – degli interessi rispetto a tale tasso soglia, come di seguito riportato.

N. Rata	Date	Rate	Capitale Residuo	Quota Capitale	Quota Interessi	Tasso applicato	Tasso soglia	Eccedenza
	31/03/2007	- 15.049,64	- 15.049,64				16,40%	
1	01/04/2007	276,00	- 15.005,61	44,03	231,97	20,15%	16,40%	40,36
2	01/05/2007	276,00	- 14.960,90	44,71	231,29	20,15%	16,40%	40,24
3	01/06/2007	276,00	- 14.915,50	45,40	230,60	20,15%	16,40%	40,12
4	01/07/2007	276,00	- 14.869,41	46,10	229,90	20,15%	16,40%	40,00
5	01/08/2007	276,00	- 14.822,60	46,81	229,19	20,15%	16,40%	39,87
6	01/09/2007	276,00	- 14.775,07	47,53	228,47	20,15%	16,40%	39,75
7	01/10/2007	276,00	- 14.726,81	48,26	227,74	20,15%	16,40%	39,62
8	01/11/2007	276,00	- 14.677,80	49,01	226,99	20,15%	16,40%	39,49
9	01/12/2007	276,00	- 14.628,04	49,76	226,24	20,15%	16,40%	39,36
10	01/01/2008	276,00	- 14.577,51	50,53	225,47	20,15%	16,40%	39,23
11	01/02/2008	276,00	- 14.526,20	51,31	224,69	20,15%	16,40%	39,09
12	01/03/2008	276,00	- 14.474,10	52,10	223,90	20,15%	16,40%	38,95
13	01/04/2008	276,00	- 14.421,20	52,90	223,10	20,15%	16,40%	38,81
14	01/05/2008	276,00	- 14.367,49	53,72	222,28	20,15%	16,40%	38,67
15	01/06/2008	276,00	- 14.312,94	54,54	221,46	20,15%	16,40%	38,53
16	01/07/2008	276,00	- 14.257,56	55,39	220,61	20,15%	16,40%	38,38
17	01/08/2008	276,00	- 14.201,32	56,24	219,76	20,15%	16,40%	38,23
18	01/09/2008	276,00	- 14.144,21	57,11	218,89	20,15%	16,40%	38,08

(segue)

19	01/10/2008	276,00	- 14.086,23	57,99	218,01	20,15%	16,40%	37,93
20	01/11/2008	276,00	- 14.027,35	58,88	217,12	20,15%	16,40%	37,77
21	01/12/2008	276,00	- 13.967,56	59,79	216,21	20,15%	16,40%	37,62
22	01/01/2009	276,00	- 13.906,85	60,71	215,29	20,15%	16,40%	37,46
23	01/02/2009	276,00	- 13.845,21	61,64	214,36	20,15%	16,40%	37,29
24	01/03/2009	276,00	- 13.782,61	62,59	213,41	20,15%	16,40%	37,13
25	01/04/2009	276,00	- 13.719,05	63,56	212,44	20,15%	16,40%	36,96
26	01/05/2009	276,00	- 13.654,51	64,54	211,46	20,15%	16,40%	36,79
27	01/06/2009	276,00	- 13.588,98	65,53	210,47	20,15%	16,40%	36,62
28	01/07/2009	276,00	- 13.522,43	66,54	209,46	20,15%	16,40%	36,44
29	01/08/2009	276,00	- 13.454,86	67,57	208,43	20,15%	16,40%	36,26
30	01/09/2009	276,00	- 13.386,25	68,61	207,39	20,15%	16,40%	36,08
31	01/10/2009	276,00	- 13.316,58	69,67	206,33	20,15%	16,40%	35,90
32	01/11/2009	276,00	- 13.245,84	70,74	205,26	20,15%	16,40%	35,71
33	01/12/2009	276,00	- 13.174,01	71,83	204,17	20,15%	16,40%	35,52
34	01/01/2010	276,00	- 13.101,07	72,94	203,06	20,15%	16,40%	35,33
35	01/02/2010	276,00	- 13.027,00	74,06	201,94	20,15%	16,40%	35,13
36	01/03/2010	276,00	- 12.951,80	75,21	200,79	20,15%	16,40%	34,93
37	01/04/2010	276,00	- 12.875,43	76,37	199,63	20,15%	16,40%	34,73
38	01/05/2010	276,00	- 12.797,89	77,54	198,46	20,15%	16,40%	34,53
39	01/06/2010	276,00	- 12.719,15	78,74	197,26	20,15%	16,40%	34,32

(segue)

40	01/07/2010	276,00	- 12.639,20	79,95	196,05	20,15%	16,40%	34,11
41	01/08/2010	276,00	- 12.558,02	81,18	194,82	20,15%	16,40%	33,89
42	01/09/2010	276,00	- 12.475,58	82,44	193,56	20,15%	16,40%	33,68
43	01/10/2010	276,00	- 12.391,87	83,71	192,29	20,15%	16,40%	33,46
44	01/11/2010	276,00	- 12.306,88	85,00	191,00	20,15%	16,40%	33,23
45	01/12/2010	276,00	- 12.220,57	86,31	189,69	20,15%	16,40%	33,00
46	01/01/2011	276,00	- 12.132,94	87,64	188,36	20,15%	16,40%	32,77
47	01/02/2011	276,00	- 12.043,95	88,99	187,01	20,15%	16,40%	32,54
48	01/03/2011	276,00	- 11.953,59	90,36	185,64	20,15%	16,40%	32,30
49	01/04/2011	276,00	- 11.861,84	91,75	184,25	20,15%	16,40%	32,06
50	01/05/2011	276,00	- 11.768,67	93,17	182,83	20,15%	16,40%	31,81
51	01/06/2011	276,00	- 11.674,07	94,60	181,40	20,15%	16,40%	31,56
52	01/07/2011	276,00	- 11.578,01	96,06	179,94	20,15%	16,40%	31,31
53	01/08/2011	276,00	- 11.480,47	97,54	178,46	20,15%	16,40%	31,05
54	01/09/2011	276,00	- 11.381,43	99,04	176,96	20,15%	16,40%	30,79
55	01/10/2011	276,00	- 11.280,86	100,57	175,43	20,15%	16,40%	30,52
56	01/11/2011	276,00	- 11.178,74	102,12	173,88	20,15%	16,40%	30,25
57	01/12/2011	276,00	- 11.075,04	103,69	172,31	20,15%	16,40%	29,98
58	01/01/2012	276,00	- 10.969,75	105,29	170,71	20,15%	16,40%	29,70
59	01/02/2012	276,00	- 10.862,83	106,92	169,08	20,15%	16,40%	29,42
60	01/03/2012	276,00	- 10.754,27	108,56	167,44	20,15%	16,40%	29,13

(segue)

61	01/04/2012	276,00	- 10.644,03	110,24	165,76	20,15%	16,40%	28,84
62	01/05/2012	276,00	- 10.532,09	111,94	164,06	20,15%	16,40%	28,54
63	01/06/2012	276,00	- 10.418,43	113,66	162,34	20,15%	16,40%	28,24
64	01/07/2012	276,00	- 10.303,02	115,41	160,59	20,15%	16,40%	27,94
65	01/08/2012	276,00	- 10.185,82	117,19	158,81	20,15%	16,40%	27,63
66	01/09/2012	276,00	- 10.066,83	119,00	157,00	20,15%	16,40%	27,31
67	01/10/2012	276,00	- 9.945,99	120,83	155,17	20,15%	16,40%	27,00
68	01/11/2012	276,00	- 9.823,30	122,70	153,30	20,15%	16,40%	26,67
69	01/12/2012	276,00	- 9.698,71	124,59	151,41	20,15%	16,40%	26,34
70	01/01/2013	276,00	- 9.572,20	126,51	149,49	20,15%	16,40%	26,01
71	01/02/2013	276,00	- 9.443,74	128,46	147,54	20,15%	16,40%	25,67
72	01/03/2013	276,00	- 9.313,31	130,44	145,56	20,15%	16,40%	25,32
73	01/04/2013	276,00	- 9.180,86	132,45	143,55	20,15%	16,40%	24,98
74	01/05/2013	276,00	- 9.046,37	134,49	141,51	20,15%	16,40%	24,62
75	01/06/2013	276,00	- 8.909,81	136,56	139,44	20,15%	16,40%	24,26
76	01/07/2013	276,00	- 8.771,14	138,67	137,33	20,15%	16,40%	23,89
77	01/08/2013	276,00	- 8.630,33	140,80	135,20	20,15%	16,40%	23,52
78	01/09/2013	276,00	- 8.487,36	142,98	133,02	20,15%	16,40%	23,14
79	01/10/2013	276,00	- 8.342,18	145,18	130,82	20,15%	16,40%	22,76
80	01/11/2013	276,00	- 8.194,76	147,42	128,58	20,15%	16,40%	22,37
81	01/12/2013	276,00	- 8.045,08	149,69	126,31	20,15%	16,40%	21,98

(segue)

82	01/01/2014	276,00	- 7.893,08	152,00	124,00	20,15%	16,40%	21,57
83	01/02/2014	276,00	- 7.738,74	154,34	121,66	20,15%	16,40%	21,17
84	01/03/2014	276,00	- 7.582,02	156,72	119,28	20,15%	16,40%	20,75
85	01/04/2014	276,00	- 7.422,89	159,13	116,87	20,15%	16,40%	20,33
86	01/05/2014	276,00	- 7.261,30	161,59	114,41	20,15%	16,40%	19,91
87	01/06/2014	276,00	- 7.097,23	164,08	111,92	20,15%	16,40%	19,47
88	01/07/2014	276,00	- 6.930,62	166,61	109,39	20,15%	16,40%	19,03
89	01/08/2014	276,00	- 6.761,45	169,17	106,83	20,15%	16,40%	18,59
90	01/09/2014	276,00	- 6.589,67	171,78	104,22	20,15%	16,40%	18,13
91	01/10/2014	276,00	- 6.415,24	174,43	101,57	20,15%	16,40%	17,67
92	01/11/2014	276,00	- 6.238,12	177,12	98,88	20,15%	16,40%	17,20
93	01/12/2014	276,00	- 6.058,27	179,85	96,15	20,15%	16,40%	16,73
94	01/01/2015	276,00	- 5.875,65	182,62	93,38	20,15%	16,40%	16,25
95	01/02/2015	276,00	- 5.690,22	185,43	90,57	20,15%	16,40%	15,76
96	01/03/2015	276,00	- 5.501,92	188,29	87,71	20,15%	16,40%	15,26
97	01/04/2015	276,00	- 5.310,73	191,20	84,80	20,15%	16,40%	14,75
98	01/05/2015	276,00	- 5.116,59	194,14	81,86	20,15%	16,40%	14,24
99	01/06/2015	276,00	- 4.919,45	197,13	78,87	20,15%	16,40%	13,72
100	01/07/2015	276,00	- 4.719,28	200,17	75,83	20,15%	16,40%	13,19
101	01/08/2015	276,00	- 4.516,02	203,26	72,74	20,15%	16,40%	12,66
102	01/09/2015	276,00	- 4.309,63	206,39	69,61	20,15%	16,40%	12,11

(segue)



103	01/10/2015	276,00	- 4.100,05	209,57	66,43	20,15%	16,40%	11,56
104	01/11/2015	276,00	- 3.887,25	212,80	63,20	20,15%	16,40%	10,99
105	01/12/2015	276,00	- 3.671,17	216,08	59,92	20,15%	16,40%	10,42
106	01/01/2016	276,00	- 3.451,75	219,41	56,59	20,15%	16,40%	9,84
107	01/02/2016	276,00	- 3.228,96	222,80	53,20	20,15%	16,40%	9,26
108	01/03/2016	276,00	- 3.002,73	226,23	49,77	20,15%	16,40%	8,66
109	01/04/2016	276,00	- 2.773,01	229,72	46,28	20,15%	16,40%	8,05
110	01/05/2016	276,00	- 2.539,75	233,26	42,74	20,15%	16,40%	7,44
111	01/06/2016	276,00	- 2.302,90	236,85	39,15	20,15%	16,40%	6,81
112	01/07/2016	276,00	- 2.062,40	240,50	35,50	20,15%	16,40%	6,18
113	01/08/2016	276,00	- 1.818,19	244,21	31,79	20,15%	16,40%	5,53
114	01/09/2016	276,00	- 1.570,21	247,98	28,02	20,15%	16,40%	4,88
115	01/10/2016	276,00	- 1.318,41	251,80	24,20	20,15%	16,40%	4,21
116	01/11/2016	276,00	- 1.062,74	255,68	20,32	20,15%	16,40%	3,54
117	01/12/2016	276,00	- 803,12	259,62	16,38	20,15%	16,40%	2,85
118	01/01/2017	276,00	- 539,49	263,62	12,38	20,15%	16,40%	2,15
119	01/02/2017	276,00	- 271,81	267,68	8,32	20,15%	16,40%	1,45
120	01/03/2017	276,00	0,00	271,81	4,19	20,15%	16,40%	0,73
								<b>3.151,67</b>

Al fine di valutare l'entità del superamento del tasso soglia, si è individuato un ventaglio di ipotesi, assumendo – quale misura della soglia di rilevanza – una percentuale dell'importo della rata rispettivamente del 5%, 10% e 15%, che, se applicate alla rata di euro 276,00 conducono ai seguenti valori: euro 13,80, euro 27,60 ed euro 41,40, effettuando così un *test* di significatività.

N. Rata	Date	Tasso applicato	Tasso soglia	Eccedenza	Test di Significatività (5% Rata)	Test di Significatività (10% Rata)	Test di Significatività (15% Rata)
	31/03/2007		16,40%				
1	01/04/2007	20,15%	16,40%	40,36	40,36	40,36	–
2	01/05/2007	20,15%	16,40%	40,24	40,24	40,24	–
3	01/06/2007	20,15%	16,40%	40,12	40,12	40,12	–
4	01/07/2007	20,15%	16,40%	40,00	40,00	40,00	–
5	01/08/2007	20,15%	16,40%	39,87	39,87	39,87	–
6	01/09/2007	20,15%	16,40%	39,75	39,75	39,75	–
7	01/10/2007	20,15%	16,40%	39,62	39,62	39,62	–
8	01/11/2007	20,15%	16,40%	39,49	39,49	39,49	–
9	01/12/2007	20,15%	16,40%	39,36	39,36	39,36	–
10	01/01/2008	20,15%	16,40%	39,23	39,23	39,23	–
11	01/02/2008	20,15%	16,40%	39,09	39,09	39,09	–
12	01/03/2008	20,15%	16,40%	38,95	38,95	38,95	–
13	01/04/2008	20,15%	16,40%	38,81	38,81	38,81	–
14	01/05/2008	20,15%	16,40%	38,67	38,67	38,67	–

(segue)

15	01/06/2008	20,15%	16,40%	38,53	38,53	38,53	–
16	01/07/2008	20,15%	16,40%	38,38	38,38	38,38	–
17	01/08/2008	20,15%	16,40%	38,23	38,23	38,23	–
18	01/09/2008	20,15%	16,40%	38,08	38,08	38,08	–
19	01/10/2008	20,15%	16,40%	37,93	37,93	37,93	–
20	01/11/2008	20,15%	16,40%	37,77	37,77	37,77	–
21	01/12/2008	20,15%	16,40%	37,62	37,62	37,62	–
22	01/01/2009	20,15%	16,40%	37,46	37,46	37,46	–
23	01/02/2009	20,15%	16,40%	37,29	37,29	37,29	–
24	01/03/2009	20,15%	16,40%	37,13	37,13	37,13	–
25	01/04/2009	20,15%	16,40%	36,96	36,96	36,96	–
26	01/05/2009	20,15%	16,40%	36,79	36,79	36,79	–
27	01/06/2009	20,15%	16,40%	36,62	36,62	36,62	–
28	01/07/2009	20,15%	16,40%	36,44	36,44	36,44	–
29	01/08/2009	20,15%	16,40%	36,26	36,26	36,26	–
30	01/09/2009	20,15%	16,40%	36,08	36,08	36,08	–
31	01/10/2009	20,15%	16,40%	35,90	35,90	35,90	–
32	01/11/2009	20,15%	16,40%	35,71	35,71	35,71	–
33	01/12/2009	20,15%	16,40%	35,52	35,52	35,52	–
34	01/01/2010	20,15%	16,40%	35,33	35,33	35,33	–
35	01/02/2010	20,15%	16,40%	35,13	35,13	35,13	–

(segue)

36	01/03/2010	20,15%	16,40%	34,93	34,93	34,93	–
37	01/04/2010	20,15%	16,40%	34,73	34,73	34,73	–
38	01/05/2010	20,15%	16,40%	34,53	34,53	34,53	–
39	01/06/2010	20,15%	16,40%	34,32	34,32	34,32	–
40	01/07/2010	20,15%	16,40%	34,11	34,11	34,11	–
41	01/08/2010	20,15%	16,40%	33,89	33,89	33,89	–
42	01/09/2010	20,15%	16,40%	33,68	33,68	33,68	–
43	01/10/2010	20,15%	16,40%	33,46	33,46	33,46	–
44	01/11/2010	20,15%	16,40%	33,23	33,23	33,23	–
45	01/12/2010	20,15%	16,40%	33,00	33,00	33,00	–
46	01/01/2011	20,15%	16,40%	32,77	32,77	32,77	–
47	01/02/2011	20,15%	16,40%	32,54	32,54	32,54	–
48	01/03/2011	20,15%	16,40%	32,30	32,30	32,30	–
49	01/04/2011	20,15%	16,40%	32,06	32,06	32,06	–
50	01/05/2011	20,15%	16,40%	31,81	31,81	31,81	–
51	01/06/2011	20,15%	16,40%	31,56	31,56	31,56	–
52	01/07/2011	20,15%	16,40%	31,31	31,31	31,31	–
53	01/08/2011	20,15%	16,40%	31,05	31,05	31,05	–
54	01/09/2011	20,15%	16,40%	30,79	30,79	30,79	–
55	01/10/2011	20,15%	16,40%	30,52	30,52	30,52	–
56	01/11/2011	20,15%	16,40%	30,25	30,25	30,25	–

(segue)

57	01/12/2011	20,15%	16,40%	29,98	29,98	29,98	–
58	01/01/2012	20,15%	16,40%	29,70	29,70	29,70	–
59	01/02/2012	20,15%	16,40%	29,42	29,42	29,42	–
60	01/03/2012	20,15%	16,40%	29,13	29,13	29,13	–
61	01/04/2012	20,15%	16,40%	28,84	28,84	28,84	–
62	01/05/2012	20,15%	16,40%	28,54	28,54	28,54	–
63	01/06/2012	20,15%	16,40%	28,24	28,24	28,24	–
64	01/07/2012	20,15%	16,40%	27,94	27,94	27,94	–
65	01/08/2012	20,15%	16,40%	27,63	27,63	27,63	–
66	01/09/2012	20,15%	16,40%	27,31	27,31	–	–
67	01/10/2012	20,15%	16,40%	27,00	27,00	–	–
68	01/11/2012	20,15%	16,40%	26,67	26,67	–	–
69	01/12/2012	20,15%	16,40%	26,34	26,34	–	–
70	01/01/2013	20,15%	16,40%	26,01	26,01	–	–
71	01/02/2013	20,15%	16,40%	25,67	25,67	–	–
72	01/03/2013	20,15%	16,40%	25,32	25,32	–	–
73	01/04/2013	20,15%	16,40%	24,98	24,98	–	–
74	01/05/2013	20,15%	16,40%	24,62	24,62	–	–
75	01/06/2013	20,15%	16,40%	24,26	24,26	–	–
76	01/07/2013	20,15%	16,40%	23,89	23,89	–	–
77	01/08/2013	20,15%	16,40%	23,52	23,52	–	–

(segue)

78	01/09/2013	20,15%	16,40%	23,14	23,14	-	-
79	01/10/2013	20,15%	16,40%	22,76	22,76	-	-
80	01/11/2013	20,15%	16,40%	22,37	22,37	-	-
81	01/12/2013	20,15%	16,40%	21,98	21,98	-	-
82	01/01/2014	20,15%	16,40%	21,57	21,57	-	-
83	01/02/2014	20,15%	16,40%	21,17	21,17	-	-
84	01/03/2014	20,15%	16,40%	20,75	20,75	-	-
85	01/04/2014	20,15%	16,40%	20,33	20,33	-	-
86	01/05/2014	20,15%	16,40%	19,91	19,91	-	-
87	01/06/2014	20,15%	16,40%	19,47	19,47	-	-
88	01/07/2014	20,15%	16,40%	19,03	19,03	-	-
89	01/08/2014	20,15%	16,40%	18,59	18,59	-	-
90	01/09/2014	20,15%	16,40%	18,13	18,13	-	-
91	01/10/2014	20,15%	16,40%	17,67	17,67	-	-
92	01/11/2014	20,15%	16,40%	17,20	17,20	-	-
93	01/12/2014	20,15%	16,40%	16,73	16,73	-	-
94	01/01/2015	20,15%	16,40%	16,25	16,25	-	-
95	01/02/2015	20,15%	16,40%	15,76	15,76	-	-
96	01/03/2015	20,15%	16,40%	15,26	15,26	-	-
97	01/04/2015	20,15%	16,40%	14,75	14,75	-	-
98	01/05/2015	20,15%	16,40%	14,24	14,24	-	-
99	01/06/2015	20,15%	16,40%	13,72	-	-	-

(segue)

100	01/07/2015	20,15%	16,40%	13,19	-	-	-
101	01/08/2015	20,15%	16,40%	12,66	-	-	-
102	01/09/2015	20,15%	16,40%	12,11	-	-	-
103	01/10/2015	20,15%	16,40%	11,56	-	-	-
104	01/11/2015	20,15%	16,40%	10,99	-	-	-
105	01/12/2015	20,15%	16,40%	10,42	-	-	-
106	01/01/2016	20,15%	16,40%	9,84	-	-	-
107	01/02/2016	20,15%	16,40%	9,26	-	-	-
108	01/03/2016	20,15%	16,40%	8,66	-	-	-
109	01/04/2016	20,15%	16,40%	8,05	-	-	-
110	01/05/2016	20,15%	16,40%	7,44	-	-	-
111	01/06/2016	20,15%	16,40%	6,81	-	-	-
112	01/07/2016	20,15%	16,40%	6,18	-	-	-
113	01/08/2016	20,15%	16,40%	5,53	-	-	-
114	01/09/2016	20,15%	16,40%	4,88	-	-	-
115	01/10/2016	20,15%	16,40%	4,21	-	-	-
116	01/11/2016	20,15%	16,40%	3,54	-	-	-
117	01/12/2016	20,15%	16,40%	2,85	-	-	-
118	01/01/2017	20,15%	16,40%	2,15	-	-	-
119	01/02/2017	20,15%	16,40%	1,45	-	-	-
120	01/03/2017	20,15%	16,40%	0,73	-	-	-
				<b>3.151,67</b>	<b>2.985,45</b>	<b>2.282,78</b>	-

Si è quindi verificata l'incidenza del valore complessivo degli interessi eccedenti il tasso soglia, rispetto al Finanziamento accordato, pervenendo ai risultati di seguito riepilogati:

Significatività incidenza dell'eccedenza rispetto al Finanziamento		
Ipotesi 1: senza <i>Test</i>	Si	0
Ipotesi 2: con <i>Test</i> 1	Si	13,80
Ipotesi 3: con <i>Test</i> 2	Si	27,60
Ipotesi 4: con <i>Test</i> 3	NO	41,40

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, è possibile trarre le seguenti conclusioni con riferimento al caso oggetto di analisi:

- l'incidenza del superamento del tasso soglia è da considerarsi “*significativa*”, assumendo come soglia il 5% e il 10% della rata;
- l'incidenza del superamento del tasso soglia è da considerarsi “*non significativa*”, assumendo come soglia il 15% della rata.